

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Preshidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme generali sull'azione amministrativa** » (1424), d'iniziativa del deputato Lucifredi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

Prende la parola il senatore Gianquinto, ponendo anzitutto in risalto che il disegno di legge ha carattere, prima che tecnico, politico: esso va pertanto valutato con estrema prudenza, perchè in una Repubblica democratica quale è la nostra, la disciplina dei rapporti tra i cittadini e lo Stato va studiata in piena aderenza ai precetti costituzionali. Ad avviso dell'oratore, il maggior difetto del provvedimento in esame consiste appunto nella sostanziale carenza di contenuti riformatori, e quindi in una vera e propria indifferenza rispetto ai prin-

cipi costituzionali; inoltre, le norme in esame, anche se migliorano lievissimamente la situazione attuale, appaiono informate a criteri ed a concezioni ormai arretrati, anzi irrimediabilmente superati.

È ormai giunto il tempo di porre mano a riforme profonde. Anche se l'altro ramo del Parlamento ha finito col votare unanimemente il testo in discussione, il senatore Gianquinto dichiara di non poter esimersi dal manifestare il proprio dissenso su alcune delle disposizioni approvate, che, d'altro canto, gli emendamenti proposti dal Governo peggiorano ulteriormente.

Il disegno di legge, in sintesi, pur affrontando problemi essenziali non li risolve, ma li elude in gran parte: i veri problemi che urge definire sono quelli di un radicale e definitivo decentramento, dell'attribuzione di competenze inderogabili agli organi amministrativi, dell'autonomia e della responsabilità nelle decisioni, delle effettive garanzie di democrazia nel processo formativo della volontà della pubblica Amministrazione.

In particolare, l'oratore deplora che nel provvedimento in esame la posizione della parte nell'istruttoria amministrativa non sia democraticamente disciplinata e che sopravviva l'istituto del silenzio-rifiuto; egli sottolinea inoltre l'esigenza che tutti gli atti amministrativi siano obbligatoriamente motivati, se si vogliono effettivamente garantire gli interessi, tanto del cittadino, quanto della collettività.

Il senatore Gianquinto conclude il suo intervento affermando che gli emendamenti proposti dal Governo alle norme approvate dall'altro ramo del Parlamento sono intesi a far prevalere la ragion di Stato sui principi di democrazia cui, sia pure parzialmente, tali norme si ispirano.

Prende quindi la parola il senatore Girau-
do precisando che la pubblica Amministrazione, è lo strumento attraverso il quale il Governo, responsabile di fronte al Parlamento e di fronte al Paese, attua in concreto la propria azione politica: pertanto va tenuto sempre presente che la discrezionalità della pubblica Amministrazione non è arbitrio, ma è indispensabile, consapevole assunzione di responsabilità a tutti i livelli.

Non v'è dubbio che la riforma dello Stato sulla base dei principi costituzionali costituirà il problema che impegnerà a fondo la prossima legislatura: frattanto, però, il disegno di legge in discussione, che migliora sensibilmente l'attuale situazione, è da accogliere.

Il senatore Girau-
do, in contrapposizione alle argomentazioni addotte dal senatore Gianquinto, afferma che il principio dell'inderogabilità delle competenze amministrative non è da considerarsi fondamentale, in quanto reca in sé elementi di disgregazione della struttura unitaria della pubblica Amministrazione: per converso, non v'è dubbio che il silenzio — rifiuto sia un istituto che si rivela di giorno in giorno meno aderente alla realtà politica ed amministrativa del Paese; pur tuttavia, il definitivo superamento di tale istituto è subordinato ad una più piena funzionalità della pubblica Amministrazione.

Infine la Commissione accoglie la proposta del senatore Petrone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, per approfondire ulteriormente lo studio della materia.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana** » (845), di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, appro-

vato dalla Camera dei deputati. (Rinviato in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967).

(Rinvio dell'esame).

In adesione alla proposta avanzata dal relatore, senatore Zampieri, la Commissione decide di rinviare l'esame del provvedimento per chiedere alla Commissione finanze e tesoro un nuovo parere su di un testo emendato con la soppressione dell'articolo 3.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'Interno e l'istituzione dei ruoli organici dell'AAI** » (2290).

(Rinvio della discussione).

La Commissione rinvia la discussione del provvedimento autorizzando il relatore, senatore Bartolomei, a chiedere alla Commissione finanze e tesoro il parere su due emendamenti aggiuntivi che egli intende proporre al disegno di legge.

« **Istituzione del comune di Paterno in Lucania** » (160), d'iniziativa del senatore Battino Vitto-
relli.

« **Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno** » (1638), d'iniziativa del senatore Schia-
vone.

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1638, con assorbimento del disegno di legge n. 160).

Il senatore Lepore riferisce ampiamente e favorevolmente sul disegno di legge numero 1638 nel quale, a suo avviso, può considerarsi assorbito il disegno di legge n. 160, avente lo stesso oggetto, ma meno ampio del primo.

Anche per il senatore Petrone la costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno è non solo giusta, ma anche necessaria, esistendo tutte le condizioni di fatto e di diritto richieste.

Il senatore Bartolomei invece dichiara che si asterrà dalla votazione del disegno di legge per motivi di principio; ritiene inopportuno istituire nuovi minuscoli enti locali nel momento in cui è sul tappeto il problema della revisione radicale della struttura

amministrativa del Paese. I senatori Palumbo e Chabod dichiarano di condividere la tesi del precedente oratore, mentre il senatore Fabiani, pur considerando il problema nel suo insieme tutto da rivedere, nell'ambito dell'imminente ordinamento regionale, dichiara di non opporsi al provvedimento in esame.

Successivamente il senatore Bisori afferma che gli appare antistorico costituire comuni là dove non esistono: inoltre egli è fortemente perplesso nei confronti di disegni di legge particolari, tendenti a superare la disciplina dettata in materia dalla legge comunale e provinciale: infine, in linea di principio, non potendo non associarsi alle parole del senatore Bartolomei, dichiara che si asterrà dal votare il disegno di legge.

Il senatore Zampieri pone invece in risalto le aspettative delle popolazioni interessate ed afferma che, nelle more dell'ordinamento regionale, il Parlamento può ben sostituirsi alle Regioni non ancora costituite.

Anche i senatori Gianquinto ed Angelilli dichiarano che voteranno a favore: in particolare, mentre il senatore Gianquinto è favorevole a questo particolare provvedimento, il senatore Angelilli è favorevole in linea di principio alla costituzione di nuovi Comuni ed auspica che la Commissione non indugi oltre nell'approvare anche la costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano.

Infine, dopo che il ministro Bertinelli, a nome del Governo, ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione, questa, respinta una proposta di rinvio avanzata dal senatore Luca De Luca, approva il provvedimento, considerando in esso assorbito il disegno di legge n. 160.

La seduta termina alle ore 13,25

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

« **Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri** » (2259), d'iniziativa dei senatori Murgia ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Monni, chiarisce che lo scopo del disegno di legge è quello di unificare le due libere professioni di dottore commercialista e di ragioniere, le quali — in base ai decreti presidenziali 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068 — hanno attualmente identiche funzioni. La presente situazione — prosegue l'oratore — è caratterizzata da una mancanza di regolamento dei rapporti tra le due professioni: i gravi inconvenienti che ne derivano debbono essere seriamente esaminati poichè hanno recato danni ad ambedue le categorie. Dopo avere fatto riferimento alle norme del trattato di Roma, le quali prevedono la liberalizzazione delle libere professioni nell'ambito del MEC, l'oratore passa ad illustrare dettagliatamente le singole disposizioni e conclude il suo ampio intervento dichiarando che il provvedimento in esame merita, a suo avviso, attenta considerazione.

Dopo brevi interventi del presidente Fenoaltea e del senatore Kuntze, il senatore Tessitori propone il rinvio della discussione in attesa che le Commissioni 6^a e 10^a trasmettano alla Commissione giustizia il parere sul disegno di legge.

Il sottosegretario Misasi dichiara di accedere alla proposta di rinvio del senatore Tessitori, rilevando peraltro che per la regolamentazione della materia trattata esiste una apposita Commissione ministeriale che è giunta alla conclusione dei suoi lavori consentendo di sperare in una sollecita presentazione di un progetto per una nuova organica disciplina del problema.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Tessitori, Monni, Kuntze, Nicoletti e Caroli e del presidente Fenoaltea, la Commissione accoglie la proposta di rinvio avanzata dal senatore Tessitori.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163), d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina.
(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Venturi, dopo avere ricordato che sulla stessa materia fu presentato dal Governo nel 1961 un altro disegno di legge (stampato Senato n. 1686 - III Legislatura), chiarisce alla Commissione la portata e la finalità del provvedimento in discussione, e si dichiara infine favorevole alla sua approvazione.

Dopo brevi interventi dei senatori Magliano e Kuntze, il sottosegretario di Stato Misasi si dichiara in linea di massima favorevole al disegno di legge, muovendo tuttavia alcuni rilievi a singole disposizioni, che a suo avviso vanno opportunamente integrate; si riserva quindi di intervenire in sede di esame degli articoli.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni.

L'articolo 2 viene approvato in una nuova formulazione, suggerita dal Presidente Fenoaltea, che accoglie nella sostanza il contenuto dell'articolo proposto dai senatori Alessi e Giardina.

All'articolo 3 vengono presentati emendamenti dai senatori Pace, Poët e Alessi. Sulle proposte di modificazione, ed in generale sulla norma recata dall'articolo, si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano il sottosegretario Misasi, il presidente Fenoaltea e i senatori Pace, Alessi, Monni, Magliano Giuseppe, Venturi, Poët, Kuntze e Gramigna. Al termine della discussione il senatore Pace dichiara di non insistere nell'emendamento proposto, e la Commissione, accogliendo un emendamento concordato dai senatori Poët e Alessi, approva l'articolo 3 nella seguente nuova formulazione: « Il primo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

” L'atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome, semplice o composto

o duplice, secondo le indicazioni del dichiarante, che gli è dato; gli altri eventuali nomi sono indicati tra parentesi e in ogni caso non hanno alcun effetto giuridico ” ».

A questo punto il presidente Fenoaltea rinvia ad altra seduta il seguito della discussione poichè numerosi componenti della Commissione debbono assentarsi per partecipare ai lavori di Commissioni interparlamentari.

La seduta termina alle ore 12,05.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
CESCHI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

SUL PROSSIMO DIBATTITO DI POLITICA ESTERA IN ASSEMBLEA

Il senatore Bartesaghi, riferendosi alla discussione di politica estera che avrà luogo in Assemblea nella prossima settimana e ricordato che nella primavera scorsa il Ministro degli esteri si impegnò ad aprire il dibattito con una sua esposizione, esprime l'avviso che sia senz'altro opportuno seguire ora tale metodo; si dichiarano d'accordo col senatore Bartesaghi, il senatore Lussu ed il senatore Ferretti, il quale sottolinea l'esigenza di un dibattito organico, ordinato e completo, mentre il senatore Bergamasco — al quale si associa il senatore D'Andrea — pur favorevole ad un ampio dibattito sui grandi temi della politica internazionale, non ritiene tuttavia essenziale una esposizione preliminare del Ministro degli esteri.

Il senatore Battino Vittorelli osserva che si potrebbe seguire la via suggerita dal senatore Bartesaghi ovvero, diversamente, cercare un accordo tra i Gruppi, per fissare un certo ordine ed anche forse un certo contenuto del dibattito. Il senatore Bolettieri si dichiara d'accordo, prospettando tut-

tavia l'esigenza di prendere contatti in proposito col Governo, mentre il senatore Jannuzzi osserva che, a prescindere da eventuali dichiarazioni preliminari del Ministro degli esteri, l'essenziale è che si sviluppi un ampio e serio dibattito, nel cui ambito verranno ovviamente a ricondursi mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate su argomenti di politica estera.

Dopo che il senatore Valenzi ha proposto di comunicare il punto di vista della Commissione ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riuniranno domani, il presidente Ceschi assicura che, conformemente ai desideri espressi, compirà un passo presso il Presidente del Senato, per renderlo edotto delle opinioni emerse nella discussione, certo che sarà lo stesso Presidente ad assumere le iniziative atte a far sì che l'imminente dibattito di politica estera si svolga nel modo migliore, per consentire a tutti di esprimersi liberamente e per contribuire altresì al rafforzamento del prestigio del Senato.

Il breve dibattito è chiuso dal sottosegretario Oliva, il quale assicura che, dal canto suo, si renderà interprete presso il Ministro degli esteri dei punti di vista esposti in Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici** » (2371), d'iniziativa del deputato Storchi, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Jannuzzi, rilevando che il disegno di legge è volto ad adeguare il contingente del personale qualificato chiamato a prestare servizio presso il Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, al quale lo stesso testo dei provvedimenti adottati dal Governo ai sensi della legge-delega fa espresso rinvio: si tratta di una esigenza largamente avvertita e la cui urgenza consiglia la sollecita approvazione del disegno di legge.

Nel dibattito che segue, il senatore Ferretti si dice stupito che il Governo non abbia presentato un suo disegno di legge, lasciando invece libero campo all'iniziativa parlamentare: esprime pertanto alcune ri-

serve. Analoghe riserve sono mosse dal senatore Battino Vittorelli, il quale ricorda che ogni questione relativa al numero dei funzionari e dei dipendenti in genere dell'Amministrazione degli esteri è stata oggetto di lunghe ed approfondite discussioni in seno alla Commissione costituente per l'attuazione della legge-delega. Il senatore Battista, dal canto suo, non nasconde alcune perplessità in ordine al provvedimento, in quanto esso può sembrare rivolto alla tutela degli interessi di individuabili gruppi di persone; perplessità non dissimili manifesta anche il senatore D'Andrea.

Il sottosegretario Oliva fornisce ampi chiarimenti, ponendo l'accento sull'importanza del problema che il disegno di legge, anche se solo parzialmente, avvia a soluzione e precisando che l'iniziativa parlamentare, pienamente approvata dal Governo, ha consentito al provvedimento di avere un *iter* più spedito. Il sottosegretario Oliva conclude ricordando che, tra l'altro, il disegno di legge non reca alcun onere di natura finanziaria.

Il senatore Tomasucci, facendosi eco delle esigenze delle scuole italiane all'estero, si dichiara favorevole al provvedimento, così come, in successive dichiarazioni, i senatori Bolettieri, Lussu, Battino Vittorelli, Battista e D'Andrea: gli ultimi tre oratori ritirano le precedenti riserve e si dichiarano pienamente soddisfatti delle precisazioni del sottosegretario Oliva.

Il disegno di legge è quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

« **Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965** » (2276). (Esame).

Il relatore, senatore Battista, sottolinea tra l'altro l'opportunità del provvedimento, il quale tende ad evitare l'aumento del prezzo internazionale dello stagno; la Commissione gli accorda quindi mandato di fiducia per la presentazione della relazione in Assemblea.

« Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.) » (2278).

(Esame).

Riferisce il senatore Battista, ricordando anzitutto che fu uno scienziato italiano a rivolgere, nel 1960, un invito agli scienziati europei affinché avviassero un'attività spaziale comune; l'idea fu accolta da molti Paesi, ma, purtroppo, preoccupazioni di natura politica impedirono, come il Governo italiano avrebbe invece desiderato, la creazione di un organismo unico. Venne comunque decisa la creazione di tre organizzazioni multilaterali europee in materia spaziale, di una delle quali, e precisamente dell'ELDO, si occupa il provvedimento oggi in esame. Il senatore Battista osserva, a questo proposito, che l'interesse dell'Italia a tale organizzazione è ovvio, anche perchè con le sue sole risorse finanziarie, scientifiche ed industriali, il nostro Paese non sarebbe in grado di svolgere programmi spaziali di qualche entità. Indubbiamente, una impresa di così largo respiro non poteva non provocare difficoltà e problemi, specie nei primi anni di attività, ed è pertanto comprensibile che le valutazioni tecniche ed economiche originarie siano state successivamente rivedute e corrette. Ebbero pertanto luogo nel 1965 due conferenze di plenipotenziari ed altre tre furono tenute nel 1966, concludendosi con una serie di decisioni adottate a Parigi nel luglio 1966. Il nuovo programma approvato consiste essenzialmente nel completamento di quello iniziale ed i risultati ottenuti possono, in generale, essere considerati soddisfacenti.

Il relatore ricorda altresì che, anche sotto il profilo dell'esigenza di colmare il divario tecnologico tra l'Italia e le due superpotenze mondiali, l'ELDO rappresenta un primo esempio di lavoro comune, in un settore che tende ad acquistare sempre maggiore importanza ed i cui sviluppi non sono ancora tutti esattamente prevedibili.

Dopo avere dato ragione degli aspetti finanziari del provvedimento e sottolineato che le commesse affidate o in via di affidamento all'Italia ammontano ad una percentuale superiore all'80 per cento dei contributi versati e da versare fino al 1971, il senatore Battista conclude la sua esposizione sottolineando che si ha oggi ragione di ri-

tenere che l'ELDO, superate le difficoltà iniziali, sia in grado di svolgere un proficuo lavoro.

Prende successivamente la parola il senatore Bartesaghi. Pur dando atto al relatore della profondità e dell'ampiezza della sua esposizione, l'oratore svolge una critica pregiudiziale di ordine giuridico rilevando che la quota percentuale di oneri finanziari a carico dell'Italia è stata portata dal 9,78 al 12 per cento, non per il programma iniziale, ma per i cosiddetti programmi ulteriori: una simile modificazione non è di competenza del Consiglio previsto e disciplinato dalla Convenzione ma è una decisione che deve essere rimessa di volta in volta ai singoli Stati appartenenti.

Ciò premesso, e rilevato pertanto che occorre aggiungere un apposito articolo al disegno di legge, il senatore Bartesaghi osserva che il relatore si è richiamato ai vantaggi, diretti ed indiretti, che l'ELDO avrebbe recato all'economia italiana, senza tuttavia rispondere alla prima ed essenziale domanda, se, cioè, le finalità dell'ELDO appaiano realmente utili per l'Italia. Dal canto suo, non nascondendo di avere in proposito riserve sostanziali da fare, ritiene opportuno che il relatore precisi quali Stati compongano l'organizzazione, sia rispetto a quelli che avevano all'inizio siglato la Convenzione, sia rispetto a quelli che figuravano nella ripartizione delle quote senza essere firmatari.

In sostanza — osserva il senatore Bartesaghi — il programma iniziale è soggetto ad un grave giudizio negativo: anche al di là del clamoroso fallimento del primo lancio, fallimento che si è verificato in condizioni particolarmente allarmanti, è facile constatare che nel campo dei progetti, dei programmi e dei preparativi è regnata sinora un'incredibile confusione. Per tali ragioni, non disgiunte dalla constatazione dell'accrescimento degli impegni di spesa, a fronte dei quali si sono avuti per ora soltanto risultati negativi, l'oratore conclude il suo intervento chiedendo che sui punti contestati siano date risposte chiare ed esaurienti.

Il senatore Battista, replicando, dichiara anzitutto che il Governo italiano si è sempre battuto per l'unificazione degli organismi

esistenti in materia spaziale e che, se risultati negativi si sono avuti, ciò non deve nè stupire nè indurre al pessimismo, in quanto il cammino del progresso umano nel campo tecnico e scientifico è costantemente lastricato di delusioni, di insuccessi, talvolta a prezzo anche di enormi sacrifici, non soltanto di natura finanziaria. D'altra parte, si tratta di ricerche e di esperimenti di estrema importanza in un campo dal quale non si può e non si deve rimanere assenti. Se errori possono essere stati commessi — il che è inevitabile in tutti gli organismi durante la fase di avvio — non vi è nulla di male nel prenderne onestamente atto, allo scopo di superare lacune, insufficienze o carenze. L'importante è che vi sia la buona volontà degli Stati aderenti, nel senso di realizzare qualcosa di serio sul piano dell'applicazione scientifica a fini di pace: altra assicurazione, al di fuori di quella che l'Italia continuerà ad agire in questo quadro con la massima onestà (conclude il senatore Battista), non può essere data, allo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze acquisite.

Dopo che il Presidente ha espresso l'avviso che, nella relazione, non sarebbe male sottolineare in modo ancora più chiaro l'esigenza del massimo coordinamento, la Commissione autorizza il senatore Battista a stendere la relazione per l'Assemblea.

« Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione » (2296), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Bolettieri, riferendo brevemente, chiarisce soprattutto che l'Accordo al quale il disegno di legge si riferisce ha lo scopo di realizzare una effettiva stabilizzazione del prezzo del grano: la sua utilità è pertanto al di là di ogni dubbio.

Il senatore Mencaraglia esprime l'avviso che vi sarà tuttavia un aggravio dei costi a carico dei Paesi sottosviluppati e sottolinea l'esigenza che su questo tema si affronti globalmente un discorso serio ed approfondito.

Dopo che il senatore Bolettieri ha ribadito che l'Accordo si tradurrà in un vantaggio per i Paesi importatori, il sottosegretario

Oliva osserva che indubbiamente la materia costituirà oggetto di nuovi negoziati; infine, la Commissione accorda al senatore Bolettieri mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,35.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro del tesoro Colombo, il Ministro delle partecipazioni statali Bo e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccisi.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore » (2405).

(Rimessione all'Assemblea).

Il Presidente prospetta l'opportunità che il disegno di legge sia rimesso alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea, in base ai numerosi precedenti esistenti in questa materia. All'unanimità la Commissione aderisce a tale proposta.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge n. 2405, sopra indicato

Senza dibattito la Commissione dà mandato al presidente Bertone di predisporre la relazione favorevole da presentare all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente dà lettura di un telegramma del Presidente del Senato, nel quale si chiede — in vista di una riunione dei Presidenti dei Gruppi, indetta per stabilire l'ordine dei lavori dell'Assemblea — che la Commissione indichi il termine entro il quale potrà concludere l'esame del bilancio di

previsione per l'esercizio 1968. Su tale questione si apre un dibattito, al quale prendono parte i senatori Bonacina, Bertoli, Cenni, Martinelli, Fortunati, Lo Giudice, nonché, ripetutamente, il presidente Bertone. A conclusione, la Commissione stabilisce di comunicare alla Presidenza del Senato che essa intende condurre a termine il proprio lavoro e presentare le relazioni sul bilancio per il 1968 e sul consuntivo del 1966 entro la fine del corrente mese di ottobre; tale termine appare giustificato dal fatto che, per la prima volta, l'esame del bilancio si svolge congiuntamente a quello del consuntivo dell'esercizio precedente, ed in collegamento altresì con la procedura di controllo sugli Enti sovvenzionati dallo Stato *ex* articolo 100 della Costituzione. La Commissione stabilisce inoltre che, nel pomeriggio di oggi, si tenga una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di stabilire un calendario dettagliato dei lavori per il mese di ottobre.

IN SEDE REDIGENTE

« **Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI)** » (2401), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Prende anzitutto la parola il senatore Artom il quale, in via pregiudiziale, critica l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente, affermando che la brevità del testo e l'assenza di norme a prevalente carattere tecnico rendono ingiustificato il ricorso a questo tipo di procedura.

A tale osservazione replica il senatore Martinelli, relatore del disegno di legge, osservando che la questione posta dal senatore Artom avrebbe dovuto essere sollevata in Assemblea, dopo che fu comunicata l'assegnazione in sede redigente.

Dopo che il senatore Veronesi ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza, il senatore Martinelli riferisce diffusamente sul disegno di legge, affermando che questo, ampliando l'ambito di attività dell'ENI, viene a colmare una lacuna creatasi, rispetto alla legge istitutiva dell'Ente, in conseguenza del progresso tecnologico. Infatti, prosegue il relatore, è oggi in-

concepibile che un Ente il quale svolge una importante funzione nel campo degli idrocarburi non possa intervenire anche nel settore chimico, in quanto la petrolchimica integra necessariamente le attività connesse con gli idrocarburi. Del resto, questa realtà economica si è già imposta all'ENI, per cui l'estensione del suo ambito di attività al settore chimico costituisce soltanto una regolarizzazione formale. Per quanto riguarda poi l'intervento dell'Ente di gestione nel settore dei combustibili nucleari, il senatore Martinelli ricorda la connessione esistente, nel quadro della politica energetica, tra fonti tradizionali e fonti nucleari, osservando, per quanto riguarda queste ultime, che uno sforzo dell'ENI potrebbe rendere il nostro Paese quasi indipendente dagli approvvigionamenti stranieri per i materiali occorrenti al funzionamento delle centrali nucleari; nè è da paventarsi, a suo avviso, un'attività concorrenziale dell'ENI con l'ENEL in questo settore.

L'oratore esprime quindi il suo giudizio su alcuni emendamenti presentati dai senatori liberali all'articolo 1 del disegno di legge: tali emendamenti hanno la caratteristica comune di accentuare il controllo sull'attività dell'ENI, e si ha l'impressione — afferma il relatore — che essi siano ispirati più alla volontà di limitare l'azione dell'ente che non a quella di stabilire sani criteri di gestione.

Il senatore Martinelli si sofferma successivamente sul terzo comma dell'articolo 1 ed in particolare sulla possibilità, ivi prevista, che l'ENI gestisca le partecipazioni già acquisite nei settori di nuova attività. Tale sanatoria, nella quale rientrano le iniziative dell'ENI nel settore tessile, appare ampiamente giustificata sul piano economico e su quello tecnico, in quanto, anche a questo proposito, le prospettive aperte dalla petrolchimica nel campo delle fibre tessili artificiali sono tali da rendere evidente l'utilità di un'integrazione tra industria petrolifera e industria tessile, del tipo di quella già avviata dall'ENI. Il relatore conclude la sua esposizione raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima settimana.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La Commissione ascolta un'ampia esposizione del relatore generale, senatore Bonacina. L'oratore premette che limiterà la sua trattazione alle questioni di carattere generale, senza approfondire in dettaglio i problemi concernenti singoli enti, esaminati nei rapporti delle varie Commissioni. Le principali questioni generali hanno attinenza con temi delicati, quali i rapporti tra il Governo e il Parlamento e tra questo e la Corte dei conti, in quanto il sistema di controllo che si è venuto elaborando, attraverso la legge n. 259 del 1958 e la legge n. 62 del 1964 (cosiddetta « legge Curti ») coinvolge, su piani diversi, questi tre organi costituzionali. Altra caratteristica del vigente sistema di controllo parlamentare consiste nella netta prevalenza delle comunicazioni successive al Parlamento, rispetto alle comunicazioni preventive sui programmi e le prospettive degli enti. Il relatore ricorda il fallimento del tentativo, fatto nel periodo pre-bellico, di sottoporre all'approvazione parlamentare i bilanci di previsione degli enti. In questa prevalenza del controllo successivo, che in sostanza si limita a far prendere atto al Parlamento delle decisioni già adottate e dei risultati conseguiti — prosegue il senatore Bonacina — è da ricercarsi anche la causa dell'abbondanza della documentazione successiva che viene fornita al Parlamento, il quale, in queste condizioni, solo con comprensibile difficoltà riesce a svolgere la sua funzione di controllo. Si pone così il problema di stabilire i modi opportuni per potenziare tale funzione: a questo scopo, sul piano delle direttive politiche, si dovrebbe elaborare un sistema che consenta al Parlamento l'esercizio di un potere di indirizzo analogo a quello svolto nei confronti del bilancio dello Stato: ciò può essere conseguito soltanto dando preventiva e tempestiva comunicazione al Parlamento dei programmi e delle prospettive economiche di insieme degli enti. Così si consentirebbe anche la determinazione di vincoli all'attività degli enti, rispetto ai quali anche il controllo successivo, sia da parte del Parlamento, sia da parte della Corte dei conti, potrebbe

essere esercitato con maggiore uniformità di criteri e maggiore penetrazione.

Dopo avere rilevato che manca oggi al controllo della Corte il sostegno di riferimenti normativi diversi dalle leggi istitutive degli enti, l'oratore indica, come sedi nelle quali è possibile prefigurare direttive su cui il Parlamento possa preventivamente pronunciarsi, le note preliminari di ciascun Ministero, che dovrebbero dare atto, per ogni ramo funzionale della pubblica amministrazione, dei programmi di attività tecnico-economici degli enti. Per gli aspetti economico-finanziari, invece, salve le singole relazioni programmatiche, si potrebbe ricorrere ad un allegato alla nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione o ad un allegato alla nota previsionale e programmatica, ove indicare le risorse reperite e la loro destinazione, cioè la loro prevista dinamica finanziaria; per i consuntivi, poi, si potrebbe provvedere con un allegato alla nota introduttiva che accompagna il rendiconto dello Stato. In tal modo, al Parlamento sarebbero offerti sufficienti strumenti conoscitivi e, d'altra parte, il Governo disporrebbe di un quadro più puntuale di riferimento per l'esercizio della vigilanza e la Corte dei conti per il controllo. Questo per il breve periodo, mentre per il lungo periodo le possibili soluzioni dovranno studiarci in sede di leggi di attuazione della programmazione.

Il senatore Bonacina passa quindi ad esaminare i modi per assolvere in concreto alla funzione parlamentare di controllo, il cui espletamento pone problemi politici (relativi all'intensità con cui può esercitarsi, allo sbocco e agli effetti) e regolamentari, relativi all'individuazione di una procedura. Dopo aver sostenuto che l'attuazione dell'articolo 100 della Costituzione postula chiaramente un controllo parlamentare, se non proprio formalmente istituzionalizzato, certamente sistematico ed effettivo e non solo figurativo, il relatore si richiama alle fonti che attualmente regolano l'esercizio del controllo, come si è in pratica delineato presso il Senato: in primo luogo la lettera del 20 luglio 1966, con la quale il Presidente del Senato ha invitato le Commissioni ad esaminare le relazioni della Corte dei conti ed i consuntivi degli enti; da questo docu-

mento — osserva il senatore Bonacina — si desume un orientamento preferenziale per l'esame decentrato delle relazioni della Corte dei conti e per un'estensione del controllo al merito delle gestioni, ritenendosi che tale controllo s'inquadri, integrandolo, nel controllo finanziario sui bilanci. Va inoltre ricordata una successiva lettera del Presidente del Senato in risposta al Presidente della 9ª Commissione, nella quale si afferma che le relazioni della Corte dei conti debbono ritenersi strumenti necessari e sufficienti per il controllo e che l'attività del Parlamento in questa sede costituisce non solo un aspetto del controllo sulla finanza pubblica, ma anche un aspetto di quello sull'esercizio dei poteri di vigilanza dei Ministri competenti; pertanto — sempre secondo la citata lettera — ulteriori elementi di giudizio possono ottenersi o interpellando il Governo o rivolgendo richieste informali agli enti, salva sempre la possibilità di fare ricorso a vere e proprie inchieste parlamentari. Quanto allo sbocco, la lettera del Presidente del Senato avverte che la discussione può concludersi con rilievi o proposte di risoluzione, in forma di ordini del giorno, da sottoporre al voto dell'Assemblea. Dopo aver accennato ad un appunto elaborato sul problema dallo Ufficio delle Commissioni del Senato, l'oratore si sofferma sui dibattiti che si sono svolti nelle Commissioni. Tali dibattiti, a giudizio dell'oratore, rivelano criteri eterogenei, talvolta contraddittori; registrano frequenti identità di posizioni tra settori della maggioranza e opposizioni, sia pure con scopi diversi, e — d'altra parte — valutazioni divergenti sui limiti del controllo esercitato dalla Corte dei conti e sul modo in cui procedere ad un autonomo esame del Parlamento; appare frequente comunque la minimizzazione dei rilievi della Corte dei conti e la scarsità, e talora l'assenza, del contraddittorio con il Governo, la mancanza di una visione organica per settori funzionali, l'informalità delle conclusioni, che sono praticamente mancate, e sono state sostituite da pareri che lasciano impregiudicati i problemi. Il senatore Bonacina osserva inoltre che il coordinamento e l'integrazione con l'esame dei conti consuntivi degli enti non è concretamente avvenuto.

Il relatore affronta quindi i problemi di metodologia del controllo posti dalle norme legislative in vigore; dopo avere richiamato le disposizioni della « legge Curti » e della legge n. 259 del 1958 sul controllo degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e sui termini da esse previsti per la presentazione dei consuntivi e dei bilanci di esercizio, sottolinea lo sfasamento temporale e l'inutile complicazione derivanti dalla mancata armonizzazione delle due discipline, con conseguenze sull'afflusso della documentazione al Parlamento. Il senatore Bonacina esprime l'opinione che sia opportuno armonizzare, coordinare e semplificare le diverse procedure prescritte dalle due leggi ricordate: soprattutto, il Governo dovrebbe allegare al rendiconto generale un riepilogo dei conti consuntivi dei principali enti, nel quale dare atto dell'andamento delle spese e della situazione finanziaria degli enti stessi. Sembra inoltre possibile, prosegue l'oratore, una restrizione dei termini previsti per i vari adempimenti, soprattutto per la presentazione dei consuntivi da parte degli enti, che spesso motivano i loro ritardi con la mancata approvazione da parte dell'organo di vigilanza, il quale a sua volta asserisce di essere perplesso sulla titolarità del relativo potere. In conclusione, rileva l'oratore, il controllo deve coincidere con la valutazione di un quadro coordinato della finanza pubblica, alla quale può arriversi se il Governo presenta un documento riepilogativo, in annesso alla nota preliminare dei singoli stati di previsione.

Il senatore Bonacina rileva poi che la legge n. 259 del 1958 è ispirata ad un'interpretazione restrittiva dell'articolo 100 della Costituzione, e ciò indica l'atteggiamento della maggioranza di allora, che volle notevolmente circoscrivere il controllo; tra i vari rilievi che possono muoversi a tale legge — prosegue l'oratore — vanno annoverati l'eccessiva discrezionalità riconosciuta al Governo nel procedere all'identificazione degli enti da assoggettare a controllo, l'inesistenza di sanzioni che rendano più rispettati i rilievi della Corte, l'indecisione tra l'adozione di un controllo formale (contabile) ed uno sostanziale sulla gestione finanziaria, di cui danno conferma le due modalità (previste rispettivamente dall'articolo 2 e dal-

l'articolo 12 della detta legge) con cui la Corte esplica il suo controllo. Il sistema ha in tal modo provocato un esercizio frammentario del controllo, mentre occorrono elementi tecnici di valutazione di insieme o per lo meno per settori. L'oratore esprime quindi l'opinione che, pur nel quadro della legge n. 259, si debbano introdurre dei miglioramenti: in particolare, occorre rivedere i criteri con i quali gli enti vengono assoggettati o sottratti al controllo: ad esempio, prosegue l'oratore, ben 21 istituti di credito che sono stati esclusi dal controllo andrebbero invece ad esso sottoposti, per lo meno in quei casi nei quali (come ha rilevato la stessa Corte dei conti nella relazione sugli enti per il periodo 1951-60) la vigilanza della Banca d'Italia si esplica con poteri assai limitati, come avviene per le aziende di credito a lungo e medio termine. Alcuni di tali istituti, del resto, risultano già assoggettati al controllo.

Dopo avere ricordato l'esigenza di riesaminare la situazione degli enti cosiddetti morali che si avvalgono di potestà parafiscali (come ad esempio l'Ente per le biblioteche scolastiche e popolari), tuttavia sottratti al controllo della Corte, l'oratore ricorda che il ministro Tremelloni, allorchè era titolare del Dicastero del tesoro, invitò i funzionari facenti parte dei consigli di amministrazione di enti vigilati ad adoperarsi per evitare le illegittimità e lamenta che questi rappresentanti non sempre assicurino la presenza condizionante del Governo e la tempestività degli adempimenti da parte degli enti; il senatore Bonacina denuncia inoltre la contraddizione di far partecipare esponenti della medesima amministrazione ai collegi sindacali ed ai consigli di amministrazione; tuttavia, prosegue l'oratore, spesso i difetti non sono imputabili all'ordinamento ma a carenza di volontà politica: è questa volontà, pertanto, che occorre stimolare.

Il relatore passa quindi a parlare delle questioni che potrebbero trovare una soluzione in sede regolamentare: tra esse egli cita anzitutto la necessità di far rispettare il divieto, sancito legislativamente in periodo fascista, che funzionari pubblici, i quali svolgono un'attività presso gli enti sovvenzionati, siano da questi retribuiti; si dovrebbe inoltre stabilire una incompatibilità tra lo

esercizio di attività presso gli Enti sovvenzionati e la posizione di Direttore generale o di Magistrato. In secondo luogo occorrerebbe, sempre attraverso lo strumento regolamentare, procedere al riassetto ed alla concentrazione dei servizi della Ragioneria generale dello Stato che svolgono funzioni connesse con il controllo o la gestione di Enti sovvenzionati, potenziando e autonomizzando l'Ispettorato di finanza.

Rimane peraltro insoluto il problema di fondo, che è quello della riforma del sistema degli Enti, problema che può essere risolto soltanto attraverso una legge quadro nella quale si preveda un bilancio tipo, siano regolate le posizioni dei pubblici dipendenti che operano negli Enti, vengano resi uniformi i criteri di controllo.

L'oratore affronta quindi il tema della funzione della Corte dei conti e del modo con cui essa la esercita. Dopo avere respinto ogni suggerimento volto a sostituire tale organo con il CNEL (e ciò non soltanto per motivi di carattere costituzionale), l'oratore sottolinea la difficoltà nella quale si trova la Corte dei conti nelle condizioni attuali: oggi, infatti, il controllo di legittimità non è più sufficiente e, d'altra parte, le leggi vigenti non consentono di spingersi molto oltre. Per quanto riguarda gli Enti sovvenzionati, la Corte dei conti ha ritenuto di non limitarsi al mero controllo di legittimità: tale orientamento non può essere considerato se non positivamente, anche se occorre una certa cautela soprattutto in rapporto alla uniformità dei criteri di controllo e alla effettiva indipendenza della Corte. Il Parlamento, tuttavia, deve apprezzare i tentativi della Corte dei conti per giungere ad un sistema di controllo globale e deve incoraggiarne, e non scoraggiarne, l'azione.

In questa direzione, il senatore Bonacina sottolinea l'esigenza di risolvere alcuni urgenti problemi: anzitutto è necessario, a suo giudizio, assoggettare a responsabilità contabile gli amministratori il cui operato dia luogo a rilievi della Corte (la quale è giunta, in certi casi, a delineare addirittura responsabilità penali, senza però che l'azione penale venisse iniziata). Vi sono quindi problemi di più vasta portata politica, i quali traggono origine dal caotico processo di formazione degli Enti funzionali:

processo che fu influenzato anche da una sorta di subordinazione delle nuove esigenze di intervento dello Stato nella vita economica e sociale alle tradizionali concezioni liberali. E quindi necessario, non solo procedere alla soppressione degli Enti superflui e all'unificazione di quelli che svolgono funzioni analoghe, ma anche riportare una serie di funzioni nell'ambito della Pubblica amministrazione, collegare l'attività degli Enti alla programmazione, democratizzarne la struttura mediante uno stretto collegamento con le autonomie locali.

Il senatore Bonacina affronta quindi l'esame dei rapporti trasmessi dalle altre Commissioni sulle relazioni della Corte dei conti, criticando alcune affermazioni di carattere generale ivi contenute. In particolare egli dichiara di dissentire da un'osservazione dell'8^a Commissione — secondo la quale la Corte di conti, nella funzione di controllo, dovrebbe tener conto dell'indirizzo di governo — nonchè da un rilievo proveniente dalla stessa 8^a Commissione e dalla 6^a Commissione, circa l'opportunità che la Corte dei conti limiti il controllo alla sola legittimità. Il senatore Bonacina definisce quindi preoccupante l'affermazione contenuta nel rapporto della 7^a Commissione (a proposito dell'EAM), secondo la quale la Corte non potrebbe suggerire la soppressione di determinati enti.

Dichiara quindi di condividere la tesi esposta dal senatore Trabucchi per quanto riguarda il controllo sugli enti di gestione delle partecipazioni statali, rilevando che, se la Corte dei conti non può includere nel suo controllo l'attività delle singole società operanti, questo è invece consentito al Parlamento. Del resto, prosegue il senatore Bonacina, nel caso degli enti di gestione come in quello della Cassa per il Mezzogiorno, il controllo deve essere incentrato nel dibattito sulle relazioni programmatiche.

Venendo a parlare delle questioni procedurali connesse con l'esercizio della funzione di controllo da parte del Parlamento, il relatore dichiara di ritenere fondata la richiesta formulata in varie Commissioni da senatori dell'opposizione, in base alla quale i relatori, nella procedura di controllo, possano essere scelti anche nelle file delle opposizioni. Egli ritiene infatti che il Parla-

mento non possa esercitare la sua funzione di controllo mantenendo gli schemi tradizionali e che occorra rivedere anche sul rapporto tra maggioranza ed opposizione; del resto, la possibilità di concludere la procedura di controllo con un voto politico garantisce la maggioranza da un'eventuale strumentalizzazione della procedura medesima da parte dell'opposizione.

Quanto alla questione concernente la sufficienza degli strumenti forniti dalla Corte dei conti, il senatore Bonacina manifesta l'avviso che il Parlamento debba accontentarsi di tali strumenti, soprattutto se, come è avvenuto in alcuni lodevoli casi, il Governo, che è l'interlocutore naturale, prende posizione sulle questioni connesse con il controllo.

Dopo avere prospettato l'opportunità che la procedura di controllo si concluda con la votazione di una mozione o di un ordine del giorno, in cui il Parlamento esprima il suo avviso sui temi generali ovvero anche su alcune questioni particolari scelte di volta in volta, il senatore Bonacina si sofferma su alcuni dei rilievi più diffusi nei rapporti delle varie Commissioni. Tali rilievi riguardano, tra l'altro, la lentezza con cui procede la liquidazione degli enti superflui, l'eccesso del ricorso alle gestioni commissariati, il ritardo nella presentazione dei bilanci, l'eccesso di personale, l'assenza di ruoli organici, lo sconfinamento dall'ambito di attività istituzionale, l'eccesso di depositi presso le banche.

Dopo avere rilevato, come fatto negativo, che nella gestione degli enti funzionali sono assenti le rappresentanze dei lavoratori e degli utenti, il senatore Bonacina conclude la sua esposizione ricordando un pensiero di Locke, secondo cui la comunità politica sorge da una rinuncia alla libertà degli individui allo stato naturale, ed affermando che è compito del Parlamento portare gli Enti sovvenzionati dallo stato di natura, in cui tuttora si trovano, all'ordine della comunità politica.

Dopo che il presidente Bertone ha ringraziato il relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Maria Badaloni, Calzelli e Romita.**La seduta ha inizio alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE****« Ordinamento del primo biennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado » (2378), d'iniziativa del senatore Donati ed altri.**
(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Basile chiede se, conformemente al giudizio espresso dal senatore Spigaroli nella seduta del 21 settembre, il provvedimento non abbia quel carattere interlocutorio che è nelle intenzioni dei presentatori, ma prefiguri invece determinate soluzioni di riforma del grado superiore dell'istruzione secondaria.

Replica il senatore Donati: egli precisa che, a parte le personali interpretazioni del senatore Spigaroli ed anche al di là del tipo di riforma desiderato da ciascuno dei presentatori, i limiti del disegno di legge sono segnati in modo esplicito dal senso letterale delle singole norme di cui esso si compone. Nessun pregiudizio infatti si vuole che ne derivi per i futuri provvedimenti, come niente è mutato rispetto alle intenzioni originarie dei presentatori.

Il senatore Donati conclude rinnovando la proposta, formulata nella precedente seduta, che sia richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Alle osservazioni del senatore Donati si associa il senatore Piovano: l'equilibrio raggiunto con il testo concordato fra i proponenti di vari gruppi politici, che pur non soddisfa evidentemente tutte le attese dei senatori comunisti, è stato da questi ultimi accolto, nello spirito di un superamento delle tensioni ideologiche, al fine di provvedere in qualche misura alle attese dell'istru-

zione superiore entro il termine della legislatura. Il suo Gruppo non si opporrà pertanto alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Dopo che anche il senatore Moneti ha dichiarato di convenire con le dichiarazioni dei due precedenti oratori, il senatore Basile ritira le proprie riserve formulate nella precedente seduta, ed annuncia di non opporsi alla proposta del senatore Donati.

Tale proposta, cui aderiscono anche i senatori degli altri Gruppi ed il Governo, viene quindi accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE**« Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (1621-B), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.**

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il presidente Russo informa che la 5^a Commissione ha dichiarato di non insistere nelle proprie riserve sulla mancanza di copertura finanziaria, delle quali era stata data comunicazione nella precedente seduta.

Il relatore Limoni, riassunti brevemente i termini del provvedimento, ne propone l'approvazione e la Commissione, senza discussione, approva, nel testo della Camera, i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (2412).

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Russo riferisce ampiamente, mettendo in evidenza i fini del provvedimento: esso si propone di sostenere iniziative scientifiche, culturali ed educative, sotto l'egida di un Comitato a tal fine costituito, per la celebrazione dell'opera monteverdiana. Dopo essersi soffermato ad illustrare la necessità di severe ricerche musicologiche per la pubblicazione integrale della produzione dell'artista, il Presidente relatore ricorda le iniziative, in corso in Italia e al-

l'estero, per celebrare il IV centenario della sua nascita. Infine, in sede di illustrazione degli articoli, sull'articolo 6, in particolare, domanda se fra gli enti lirici e sinfonici ivi previsti possa ritenersi inclusa anche la « Camerata musicale » di Cremona. Conclude quindi proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Ha poi la parola il senatore Piovano. Egli esprime il proprio apprezzamento riguardo ai fini che si propone di realizzare il Comitato per le celebrazioni di Claudio Monteverdi; formula peraltro riserve sulla congruità dello stanziamento, ed osserva inoltre che il Comitato in parola andrebbe opportunamente integrato con rappresentanze dei grandi teatri lirici italiani e delle organizzazioni sindacali dei musicisti.

Replicano quindi il relatore Presidente ed il rappresentante del Governo, senatore Caleffi. Il primo osserva, fra l'altro, che la collaborazione degli enti lirici è prevista dall'articolo 6, mentre il Sottosegretario per la pubblica istruzione chiarisce dettagliatamente i compiti del Comitato, che sono essenzialmente di coordinamento e di sostegno di iniziative già predisposte a cura delle città monteverdiane (Cremona, Mantova e Venezia): compito specifico del Comitato (a favore del quale sono previsti anche contributi eventualmente assegnati da enti pubblici e da privati) sarà invece soprattutto di realizzare, nel mese di maggio del prossimo anno, un congresso internazionale, di cui già è stato elaborato un programma di massima.

Anche il sottosegretario Caleffi conclude sollecitando la approvazione del disegno di legge, dopo aver assicurato che l'ente ricordato dal presidente Russo rientra fra quelli considerati nell'articolo 6.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli: questi e il disegno di legge nel suo complesso sono approvati senza modificazioni.

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, numero 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti » (2411).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il senatore Maier completa l'esposizione già da lui fatta nella precedente seduta del

4 ottobre, illustrando anche un nuovo testo da lui elaborato.

Esso in primo luogo stabilisce che i custodi temporanei assunti presso le Sovrintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1027 indicata in titolo, siano collocati, con la qualifica di avventizi di 4^a categoria, nel contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'antichità e belle arti (articolo 1); dispone in secondo luogo (articolo 2) che, fino al totale assorbimento di tali avventizi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del predetto ruolo, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei inquadrati come previsto dall'articolo 1 del nuovo testo.

Il relatore Maier esprime poi l'avviso che, per l'ammissione ai concorsi ai posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Sovrintendenze, sia opportuno fissare come limite di età minimo gli anni 21; e che, ancora in considerazione del tipo di mansioni affidate a tale personale, le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra, civili e del lavoro vadano portate alla misura stabilita dall'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375, per i manovali con funzioni di inservienti delle ferrovie dello Stato.

Quindi, al fine di un acceleramento delle relative operazioni, il relatore propone che i concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria di cui si tratta (ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027) si svolgano in base ad un'unica prova, nella quale il candidato debba rispondere, per iscritto, ad un breve questionario su argomenti di carattere generale e aventi riferimento alle mansioni da espletare.

Il senatore Maier conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge nel testo da lui illustrato, i cui ultimi tre articoli contengono norme conformi alle accennate proposte.

Ha luogo quindi un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori Basile, Romano, Donati, Granata e Piovano.

Il senatore Basile, dopo aver chiesto chiarimenti sulla riduzione della percentuale riservata alle assunzioni obbligatorie, suggerisce l'introduzione di compensi a favore di

altre categorie riservatarie (per esempio, gli orfani di guerra) o la destinazione degli invalidi, qualora assunti nella percentuale normale, ad idonee mansioni nell'ambito dei compiti di istituto.

Il senatore Romano chiede invece che nel testo illustrato dal relatore (al quale aderisce in linea di massima) sia inserita anche la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge governativo, sul limite di età per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, di finanza, degli agenti di custodia, nonché dell'Arma dei carabinieri.

Riserve sulla proposta riduzione delle aliquote delle assunzioni obbligatorie sono poi formulate dai senatori Donati, Granata e Piovano: quest'ultimo dichiara altresì di avere qualche perplessità sul metodo di esame illustrato dal relatore, mentre il senatore Donati sottolinea la necessità di dare la precedenza ai candidati già appartenenti ai Corpi indicati nell'articolo 3 del testo governativo.

Replicano agli oratori interventi il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore Maier accoglie la proposta del senatore Romano, ed espone poi i motivi per i quali si rende opportuna la riduzione (su cui insiste) delle aliquote stabilite delle assunzioni obbligatorie, precisando peraltro che la deroga in parola non costituisce una innovazione, ma solo una estensione di norme vigenti per altre categorie.

Il sottosegretario Caleffi, che accoglie le proposte del relatore, assicura il senatore Donati che la precedenza da lui richiesta per le indicate categorie viene normalmente attuata in sede di graduatoria dei concorsi.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1, relativo alla collocazione dei custodi temporanei di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, nel contingente del personale non di ruolo, viene approvato senza discussione nel testo proposto dal relatore.

Sull'articolo 2, relativo all'assorbimento nel ruolo organico del predetto personale, ed al sistema di vacanze studiato ai fini della copertura finanziaria relativa, i senatori Gra-

nata, Romano e Donati formulano delle riserve formali; la norma viene quindi accantonata, con l'intesa di studiare una sua formulazione tecnicamente più valida.

L'articolo 3, che fissa ai 21 anni il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi, è approvato senza discussione nel testo del relatore.

La Commissione quindi, dopo una breve discussione in cui intervengono i senatori Donati, Ariella Farneti ed il relatore Maier, stabilisce di accantonare — per un maggior approfondimento — anche l'articolo 4, relativo alle aliquote di assunzioni obbligatorie riservate agli invalidi di guerra, civili e del lavoro.

Si passa poi all'articolo 5, sul quale ha luogo un'ampia discussione.

Vi prendono parte i senatori Donati, Granata, Piovano, Spigaroli, Stirati, Moneti, Trimarchi e Romano. Dai predetti oratori viene attentamente esaminata la opportunità di modificare le modalità di espletamento dei concorsi nei termini proposti dal relatore: il senatore Spigaroli, in particolare, propone che, senza entrare in dettagli, la norma dell'articolo 5 si limiti a parlare di esame-colloquio (che naturalmente comprenderà anche una prova scritta). Contrari al testo del relatore sono i senatori Donati, Piovano e Granata, preoccupati soprattutto della impossibilità tecnica di equamente realizzare prove scritte sotto forma di questionari (conformemente alla proposta del senatore Maier), nelle varie sedi di concorso.

Il senatore Trimarchi sostiene l'opportunità di mantenere ferma la prova scritta. Il senatore Moneti richiama la Commissione sui pericoli insiti nella modifica proposta, che varrebbe come precedente rispetto ai concorsi similari.

Il senatore Maier replica ai vari oratori intervenuti ed insiste, confermando la necessità di accelerare la procedura dei concorsi, sull'emendamento da lui proposto.

Tale norma — che viene anche accolta dal Governo — poi messa ai voti, è respinta dalla Commissione.

Vengono quindi presentati, ancora a parziale modifica dell'articolo 2 della legge n. 1027, altri due emendamenti: uno del senatore Zenti ed un altro dal senatore Spigaroli. Dopo un breve dibattito, nel quale il

senatore Moneti si dichiara contrario ai detti emendamenti, mentre il relatore, senatore Maier, ed il Sottosegretario si dichiarano favorevoli all'emendamento Spigaroli, il senatore Zenti dichiara di non insistere, e la Commissione accoglie, con il voto contrario del senatore Moneti e dei senatori comunisti, l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli (il quale dispone che i concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Sovrintendenze si svolgeranno in base ad un esame-colloquio) dopo che il Sottosegretario Caleffi ha assicurato, su richiesta del senatore Stirati, che il candidato sarà sottoposto anche a prove scritte.

La Commissione senza discussione accoglie quindi come articolo 6 la norma contenuta nell'articolo 3 del testo governativo.

Indi vengono nuovamente presi in esame ed approvati i due articoli precedentemente accantonati: l'articolo 2, in un nuovo testo accettato dal relatore e dal Governo, e — dopo brevi spiegazioni del sottosegretario Caleffi, con il voto contrario dei senatori comunisti annunciato dalla senatrice Ariella Farneti — l'articolo 4 nel testo del relatore.

Infine la Commissione approva il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 13,40.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono il Ministro della marina mercantile Natali e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Angrisani.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navi-**

gabili di seconda classe » (2366), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Genco, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Lombardi, a chiarimento della portata dei due articoli del provvedimento da lui presentato, il sottosegretario Angrisani esprime l'assenso del Governo sul disegno di legge, che senza ulteriore discussione è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« **Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (2052).**

(Seguito della discussione e rinvio).

Prende la parola il senatore Adamoli, il quale rileva anzitutto che le limitazioni imposte dalla CEE al disegno di legge in esame confermano la sostanziale menomazione dei diritti del Parlamento conseguente alla stipulazione dei trattati di Roma.

Quanto al contenuto del provvedimento, l'oratore — pur ribadendo che, nel suo complesso, esso è confermativo di una linea politica governativa (intesa a concedere sovvenzioni piuttosto che ad effettuare investimenti « in prospettiva ») che l'esperienza del passato ha condannato — riconosce che in esso sono contenuti degli elementi innovatori — quali ad esempio i criteri preferenziali che il Ministro può dettare per la concessione dei benefici previsti dal disegno di legge e l'istituzione del Comitato consultivo previsto dall'articolo 24 — che vanno positivamente valutati.

Dopo aver trattato i problemi del personale dei cantieri ed avere auspicato interventi organici atti ad evitare l'aggravarsi del *deficit* dei noli, il senatore Adamoli conclude il suo intervento richiamando il contenuto dell'ordine del giorno da lui presentato sul bilancio del Ministero della marina mercantile e preannunciando l'astensione della sua parte politica dalla votazione del disegno di legge.

Il senatore Giorgetti, dopo aver ricordato le numerose leggi approvate nel dopoguerra per sollevare l'industria cantieristica da una crisi sempre più aggravantesi,

si sofferma sul provvedimento in esame che, a suo giudizio, costituisce il primo tentativo organico in favore di un settore fondamentale dell'economia marinara: esso infatti, non mira soltanto alla distribuzione più o meno consistente di contributi e provvidenze ma tende a superare quegli elementi strutturali che si sono dimostrati cause costanti della crisi del settore.

L'oratore conclude il suo intervento esprimendo la sua adesione ad un provvedimento che si dimostra collegato alla nuova dimensione della politica di piano.

Dopo che il senatore Chiariello ha preannunciato la presentazione di taluni emendamenti, prende la parola il ministro Natali.

Il rappresentante del Governo rileva anzitutto che l'attuale grave situazione dell'industria cantieristica italiana, lungi dall'essere determinata da una scelta politica più o meno felice, si inquadra nella più ampia crisi attraversata da quasi tutti i cantieri mondiali (tra l'altro, come è noto, questo stato di cose ha determinato, in sede comunitaria, interventi « a sostegno » delle industrie cantieristiche contro la concorrenza dei paesi terzi). L'onorevole Natali ribadisce quindi che la consapevole scelta del Governo mira — pur tenendo ben presenti le necessità dei lavoratori (ed a questo proposito, l'oratore precisa che non vi sarà chiusura di cantieri senza la predisposizione di idonea attività sostitutiva) — alla ristrutturazione dell'intero settore, in modo di consentire, attraverso il contenimento dei costi, l'espansione della produzione e l'aumento della competitività della nostra industria.

Dopo aver ricordato che su tale direttiva di concentrazione industriale si muovono tutti i paesi esteri, l'onorevole Natali precisa che questa impostazione caratterizza il disegno di legge in esame che vuole essere un tentativo serio per avviare a definitiva soluzione i numerosi e complessi problemi dell'industria cantieristica italiana.

Il ministro Natali conclude il suo intervento sottolineando gli effetti positivi derivanti al nostro Paese dalla partecipazione al Mercato comune ed invitando la Commissione ad accogliere il disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal Governo.

Parimenti, è approvato l'articolo 2 con un emendamento suggerito dal relatore.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 4, parlano: il senatore Chiariello, che propone la soppressione dell'ultimo comma e un emendamento subordinato, il senatore Adamoli, che illustra due suoi emendamenti al comma in questione, ed il relatore, il quale suggerisce, sempre al quarto comma, due emendamenti.

Dopo un intervento del ministro Natali, che si dichiara favorevole al solo emendamento del relatore tendente a sopprimere le parole: « o di esclusione », il senatore Chiariello ed il relatore dichiarano di ritirare gli emendamenti non accolti dal Governo; sono invece respinti gli emendamenti del senatore Adamoli. L'articolo 4 è infine approvato con la modificazione suggerita dal relatore ed accolta dal Ministro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2403).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Attaguile. Egli richiama i precedenti del Commissariato generale anticoccidico, affermando di ritenere più che validi i motivi dell'intervento dello Stato per sollevare in parte gli agrumicoltori dalle spese nella lotta contro le cocciniglie.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, con la soppressione

però l'articolo 3 e la modificazione dell'articolo 2, propone in particolare, richiamandosi a quanto ebbe ad affermare nella seduta del 4 ottobre, di elevare i contributi previsti nell'articolo 2 rispettivamente a 45 e a 90 milioni di lire. Ciò sia per agevolare il funzionamento del Commissariato generale, sia al fine di una equa ripartizione delle spese sopportate dagli agrumicoltori.

Prendendo la parola i senatori Conte, Carelli, Grimaldi e Masciale.

Premesso che la difesa fitosanitaria è efficace solo se è adeguata, il senatore Conte dubita assai che il disegno di legge possa raggiungere qualche scopo. Il senatore Carelli, dichiarando di concordare sulle modifiche proposte, afferma di ritenere che la lotta contro le cocciniglie dovrebbe essere fatta a totale carico del Ministero in modo da raggiungere risultati definitivi. Allo scopo, il Governo dovrebbe presentare uno apposito disegno di legge. Secondo il senatore Grimaldi sarebbe necessario aumentare almeno di cento milioni annui l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 per contributi da parte dello Stato nelle spese della lotta. Quanto agli emendamenti proposti dal relatore l'oratore dichiara di dividerne il contenuto. Una deplorazione esprime infine il senatore Masciale sul fatto che per autorizzare i contributi dello Stato alla lotta anticoccidica si debbano ridurre i fondi previsti dalle nuove norme per la edilizia scolastica e universitaria.

Replica brevemente il relatore. Premesso che ogni anno si spendono circa 450 milioni in Sicilia per la lotta anticoccidica, dichiara di condividere le considerazioni degli oratori che hanno chiesto un aumento nello stanziamento previsto dall'articolo 1, auspicandone quanto prima la realizzazione.

Udita una dichiarazione del Sottosegretario di Stato, che aderisce alle modifiche proposte dal relatore, la Commissione approva quindi il disegno di legge con gli emendamenti proposti.

« **Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo** » (2361), d'iniziativa del deputato Fracassi, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Tiberi propone che sia sottoposto alla 5^a Commissione — che ha invia-

to un parere non favorevole — un suo emendamento di carattere formale che, per le considerazioni svolte nella seduta del 4 ottobre dal sottosegretario di Stato Antonozzi, dovrebbe essere accettato senza difficoltà.

Il senatore Conte trova curioso che la Commissione di finanza, che non ha sollevato obiezioni sul disegno di legge n. 2403 — che pure prevede stanziamenti per gli esercizi futuri — sollevi la questione della copertura sul disegno di legge.

Il senatore Bellisario ricorda la drammatica situazione dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, che interessa 17 Comuni i quali sono per conseguenza soggetti a vincoli che ne limitano ogni iniziativa economica. Conclude dicendosi convinto che la Commissione di finanza non avrà motivo di opporsi all'emendamento che le verrà sottoposto, ed anzi auspicando che consideri sufficiente la dizione dell'articolo 2 in seguito ad una interpretazione più ponderata.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

« **Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei "Sibillini"** » (881), d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente dà lettura di un parere suppletivo della 5^a Commissione sul disegno di legge. In tale parere la Commissione esprime avviso contrario ricordando l'obbligo dell'indicazione della copertura — sulla base di una nota sentenza della Corte costituzionale — anche per le spese degli esercizi futuri.

Prendono la parola il proponente del disegno di legge, senatore Carelli ed il senatore Masciale.

Premesso che il principio cui si è richiamata la Commissione di finanza dovrebbe essere osservato rigorosamente e non solo per alcuni provvedimenti recanti spese per esercizi successivi (il senatore Masciale si associa), il senatore Carelli dice che il disegno di legge è inteso più che altro a far considerare, nell'ambito dello studio in atto presso la Camera, la situazione del comprensorio che dovrebbe costituire appunto il Parco umbro-marchigiano dei Sibillini. Concludendo, dichiara di essere disposto

alla soppressione del punto uno dell'articolo 15 onde evitare l'ostacolo rilevato dalla Commissione di finanza.

Il senatore Masciale ricorda le assicurazioni del sottosegretario Antoniozzi nella seduta del 20 aprile e conclude che tutto fa presumere che si voglia togliere al senatore Carelli l'onore della proposta a favore del Parco umbro-marchigiano.

Infine il Sottosegretario di Stato afferma che, a prescindere dalla copertura, non è consentito che una Camera interferisca nei lavori dell'altra quando abbia intrapreso — come nel caso presente — lo studio di un dato problema. Si dichiara pertanto favorevole ad un rinvio della discussione.

Il Presidente, rispondendo implicitamente al senatore Masciale, premesso che la posizione del Governo è ferma alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Antoniozzi nella seduta del 20 aprile — dal momento che non risultano ulteriori decisioni in merito ai provvedimenti sui Parchi presso la Commissione agricoltura della Camera — afferma che sarebbe utile a suo avviso sottoporre alla Commissione di finanza un emendamento che limitasse ma non annullasse il contributo previsto dal punto 1 dell'articolo 15. Ritiene che anche il Sottosegretario di Stato converrà sull'opportunità della prosecuzione della discussione del disegno di legge.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

« Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 » (2074), d'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri. (Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Carelli. Egli ricorda che l'Ente tre Venezie, autorizzato ad eseguire un piano per l'acquisto o l'esproprio per la bonifica e per la trasformazione fondiaria dei terreni a favore dei contadini coltivatori diretti profughi dalle zone amministrate o possedute dalla Jugoslavia, ha insediato circa 500 famiglie nelle provincie di Gorizia, Udine e Venezia. Poichè la posizione di questi assegnatari viene assimilata a quella degli assegnatari dei terreni di riforma agraria, i proponenti hanno predisposto il provvedimento in esame inteso ad

estendere agli assegnatari dell'Ente, le norme sul riscatto anticipato dei terreni.

Il disegno di legge è quindi approvato senza discussione.

La seduta termina alle ore 11,30.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

A nome della Commissione il Presidente Bussi formula al Sottosegretario per l'industria, commercio ed artigianato, onorevole Malfatti le più vive condoglianze per il lutto che lo ha recentemente colpito.

IN SEDE CONSULTIVA

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria » (2277).

(Parere alla 5ª Commissione; seguito e conclusione).

Il senatore Banfi, estensore, propone di esprimere parere favorevole alla Commissione di merito e formula qualche osservazione sulla linea di politica generale della Comunità economica europea. L'oratore si chiede in particolare sulla base di quali principi la Convenzione con la Nigeria differisca dalla Convenzione di Jaundè e richiama l'attenzione su alcuni problemi relativi agli allegati degli Accordi.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale i senatori Zannini e Forma manifestano qualche riserva sulle osservazioni dell'estensore concernenti la politica generale della CEE.

La Commissione decide quindi di trasmettere parere favorevole, con l'intesa che nel parere medesimo sia contenuto, oltre alle osservazioni di carattere particolare formulate dall'estensore, anche l'auspicio che la politica generale della CEE sia ampiamente discussa nelle sedi competenti.

« **Modifica alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata « una tantum » per prodotti tessili** » (2206).
(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta dell'estensore senatore Berlanda e dopo che il senatore Francavilla ha manifestato perplessità di ordine generale (concernenti l'esigenza di una legislazione più organica sulla materia) viene approvato il parere favorevole alla Commissione di merito.

« **Estensione al comune di Botticino (Brescia) delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793** » (2212), d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio.
(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta del senatore Bernardi, il quale riferisce in luogo dell'estensore, senatore Vecellio, e dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore Francavilla, la Commissione approva il parere favorevole alla 5ª Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERMANI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« **Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri** » (2037), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.

« **Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonchè dei familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera** » (2218), d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il senatore Valsecchi replica alle obiezioni mosse, nel corso della precedente seduta, nei confronti del disegno di legge da lui presentato, rilevando che l'atteggiamento contrario del Governo risulterebbe in contrasto con il proposito, già manifestato dallo stesso Governo in sede di predisposizione di bilancio per l'esercizio 1968, di estendere l'assistenza di malattia ai familiari dei lavoratori italiani in Svizzera. L'oratore afferma quindi che, se i 2500 milioni previsti in bilancio dovessero risultare insufficienti, occorrerebbe compiere ogni sforzo per integrare la copertura, poichè non si può più ulteriormente soprassedere al soddisfacimento della fondata esigenza di tutela assistenziale delle famiglie degli emigranti.

Per quanto riguarda poi le osservazioni relative alla partecipazione dei lavoratori ai versamenti contributivi, il senatore Valsecchi ricorda la particolare situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori italiani in territorio svizzero, per cui è ammissibile che essi siano chiamati a sostenere un onere, peraltro modesto e di gran lunga inferiore a quello sopportato attualmente in regime di assicurazione facoltativa.

Quindi, dopo che il relatore Zane ha riassunto i termini del dibattito, prende la parola il sottosegretario Oliva, il quale conferma che è intenzione del Governo provvedere ad estendere l'assicurazione di malattia a favore dei familiari dei lavoratori italiani in Svizzera. Il Sottosegretario ricorda le trattative già da lungo tempo avviate al fine di ottenere da quello Stato una partecipazione finanziaria pari a quella italiana, in modo da coprire nel complesso il 50 per cento della spesa, mentre la rimanente parte dovrebbe essere sostenuta dai lavoratori, mediante versamenti obbligatori con trattenute effettuate dai datori di lavoro. Dopo avere infine rilevato che un sistema del genere può essere disposto solo in seguito alla stipulazione di una apposita convenzione, il sottosegretario Oliva esprime l'auspicio che i colloqui in corso con il Governo svizzero, già favorevolmente avviati, possano essere conclusi nel corso dell'anno.

Quindi, dopo alcune richieste di schiarimenti da parte dei senatori Di Prisco e Brambilla, prende la parola il senatore Bi-

tossi, presentatore del disegno di legge numero 2037, il quale si dichiara nettamente contrario all'intenzione del Governo di far gravare, sia pure parzialmente, l'onere della spesa su lavoratori che sono stati costretti a trasferirsi in Svizzera a causa di una politica governativa favorevole all'emigrazione. Quindi, dopo aver rilevato il notevole contributo arrecato all'economia italiana dalle rimesse dei numerosi lavoratori italiani in Svizzera, l'oratore sostiene che sarebbe anticostituzionale chiamare a contribuzione, per l'assistenza dei familiari residenti in Italia, i lavoratori emigrati, mentre analoghi oneri non sono previsti per i lavoratori all'interno del Paese.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Varaldo e Pezzini, del relatore Zane e del sottosegretario Calvi, la Commissione rinvia il seguito dell'esame dei due disegni di legge alla prossima seduta.

« **Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione** » (209), d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri.

« **Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338** » (1556), d'iniziativa dei senatori Viglianesi ed altri.
(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Zane, dopo aver illustrato il nuovo testo del disegno di legge n. 209, proposto dal senatore Fiore nel corso di una precedente seduta, osserva che con tale nuovo testo si verrebbero a disporre, per il riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione in forza del limite di retribuzione, norme analoghe a quelle già adottate a favore dei lavoratori degli ex territori austriaci. Il relatore fa quindi presente che i beneficiari del disegno di legge risulterebbero in numero ristretto, per cui propone l'approvazione del provvedimento, in considerazione del limitato onere che ne conseguirebbe a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dopo un intervento del senatore Fiore, il quale ribadisce le ragioni di equità che sono alla base del disegno di legge da lui proposto, parla il sottosegretario Calvi, il qua-

le afferma che il Governo, pur apprezzando i motivi umani addotti dal proponente, non può dichiararsi favorevole al provvedimento per l'insufficienza della copertura finanziaria indicata e per la difficoltà di accertare posizioni lavorative ormai abbondantemente pregresse.

Passando quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 209 nel nuovo testo proposto dal senatore Fiore, la Commissione approva l'articolo 1, che dà facoltà agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, di presentare domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, per il versamento dei contributi assicurativi relativi ai periodi scoperti.

È quindi approvato l'articolo 2, che consente il versamento dei contributi per i periodi di comprovata prestazione d'opera, nella misura di 50 lire per ogni settimana di lavoro; ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento sopra indicato, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4, lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126; i contributi così versati saranno considerati validi a tutti gli effetti assicurativi.

Approvato infine l'articolo 3 (che fissa al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge la decorrenza dei benefici e pone il relativo onere a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'INPS), la Commissione conferisce al senatore Zane il mandato di fiducia per la presentazione all'assemblea di una relazione favorevole al disegno di legge n. 209, considerando in esso assorbito il disegno di legge n. 1556.

« **Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230** » (1367), d'iniziativa del senatore Genco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Valsecchi, richiama i precedenti della discussione, ricordando

che, a seguito di un parere contrario espresso dalla Commissione industria sul testo originario del disegno di legge, sono stati presentati emendamenti sostitutivi sia da parte sua, che da parte del Governo. A tale proposito il senatore Valsecchi, pur sottolineando la maggiore concretezza della formulazione da lui proposta, si dichiara disposto, per facilitare l'iter della discussione, ad accogliere l'articolo unico suggerito dal Governo.

Prendono quindi la parola i senatori Brambilla e Di Prisco, i quali manifestano la contrarietà delle rispettive parti politiche a qualsiasi deroga alle disposizioni che vietano il contratto di lavoro a tempo determinato.

Accogliendo infine una proposta del senatore Macaggi, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

« Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio "in itinere" » (2349).

(Esame).

Dopo che il relatore, senatore Zane, ha illustrato la difficoltà di ordine tecnico-finanziario che hanno finora impedito l'emanazione delle norme delegate per la disciplina dell'infortunio *in itinere*, prende la parola il senatore Boccassi, il quale sostiene che non ci sono motivi validi per una proroga ampia come quella configurata nel disegno di legge; a suo avviso, pertanto, il termine della nuova proroga dovrebbe essere contenuto nell'ambito della presente legislatura.

Anche il senatore Brambilla sottolinea l'esigenza di non procrastinare eccessivamente l'emanazione dei provvedimenti delegati, mentre il senatore Macaggi, dopo aver rilevato che l'infortunio *in itinere* è già parzialmente protetto in base alle vigenti disposizioni di tutela del lavoro, si dichiara favorevole alla fissazione di un adeguato termine di proroga, con l'intesa che esso debba consentire la predisposizione di una esauriente regolamentazione della complessa materia.

Infine, dopo interventi favorevoli dei senatori Rotta e Varaldo e del sottosegreta-

rio Calvi, la Commissione approva, con una modificazione formale, l'articolo unico del disegno di legge e dà mandato al relatore Zane di presentare la relazione favorevole all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (2386), d'iniziativa dei deputati Nucci ed altri; Pintus, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Accogliendo una richiesta del relatore, senatore Valsecchi (il quale fa presente la necessità di un attento esame del provvedimento, in considerazione dei pareri discordanti espressi dalle organizzazioni sindacali interessate), la Commissione delibera di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

« Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (2230), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Dopo che il presidente Bermani, relatore, ha illustrato il provvedimento, sottolineando l'opportunità delle varie modificazioni proposte in materia di previdenza e di assistenza forense, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte i senatori Torelli, Rotta, Boccassi, Macaggi, Di Prisco e Varaldo. Tutti gli oratori si dichiarano favorevoli al disegno di legge, formulandovi, peraltro, osservazioni e proposte. In particolare, il senatore Torelli sottolinea l'esigenza di alcune modificazioni formali e presenta emendamenti in tal senso. Il senatore Varaldo si dichiara contrario all'articolo 8, in quanto un'eventuale proroga dell'attuale amministrazione della Cassa dovrebbe, a suo avviso, essere disposta dagli iscritti alla Cassa stessa e non da una norma di legge. Il senatore Brambilla esprime invece alcune preoccupazioni sull'estendersi di un sistema mutualistico differenziato, che crea sperequazioni di trattamento tra gli appartenenti alle varie categorie.

Contrario al disegno di legge si dichiara il rappresentante del Governo, osservando che non risulta esattamente valutato l'one-

re a carico della Cassa e che vi è una eccessiva indeterminatezza circa gli enti che saranno chiamati ad erogare l'assistenza.

La Commissione approva infine il disegno di legge con gli emendamenti formali proposti dal senatore Torelli e con la soppressione dell'articolo 8.

La seduta termina alle ore 13.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie** » (2423).

(Parere alla 1^a Commissione).

L'estensore del parere, senatore Perrino, sottolinea l'urgenza di ripristinare il servizio delle anticipazioni statali in questione prorogando la vigente disciplina di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, fino al 31 dicembre 1970. Ciò al fine di soddisfare le esigenze sia del settore comunale che di quello ospedaliero. Propone pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si svolge quindi un breve dibattito.

Il senatore Cassese si dichiara contrario al provvedimento che, a suo avviso, è incostituzionale e contrasta col programma del servizio sanitario nazionale previsto nel Piano quinquennale di sviluppo.

Dal canto suo, il ministro Mariotti si dice contrario a procrastinare una regolamentazione delle rette di ospedalità che, oltre ad essere discutibile sul piano costituzionale, viene sottratta al Ministero della sanità, a cui ne spetterebbe, a suo parere, la competenza. Propone in ogni caso che la

proroga non oltrepassi la data del 31 dicembre 1968.

In senso favorevole al provvedimento si pronunciano i senatori Di Grazia, D'Errico e Pignatelli. Quest'ultimo esprime la sua sorpresa per la scarsa coerenza esistente fra le dichiarazioni del rappresentante del Governo ed il contenuto di un disegno di legge d'iniziativa governativa, in cui figura fra i proponenti lo stesso ministro Mariotti.

Favorevoli ad una proroga limitata al 1968 si dichiarano invece i senatori Cassini, Samek Lodovici e Ferroni.

La Commissione dà quindi all'estensore mandato di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito, precisando nel parere stesso che, qualora la riforma ospedaliera dovesse nel frattempo divenire in ogni sua parte operante, il disegno di legge in questione dovrà essere ripreso in esame.

IN SEDE REDIGENTE

« **Assistenza psichiatrica e sanità mentale** » (2422).
(Questione di competenza).

Il Presidente dà lettura di una lettera inviata, a nome del Presidente del Senato, dal Segretario generale, in cui lo si informa che la 1^a Commissione ha chiesto che venga attribuito alla propria competenza primaria, o in via subordinata alle Commissioni riunite 1^a e 11^a, l'esame del disegno di legge: « Assistenza psichiatrica e sanità mentale » (2422). A sostegno di tale richiesta, si fa presente che, in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge in titolo, verrebbero addossati gravissimi oneri alle amministrazioni provinciali cui è affidata la assistenza psichiatrica.

Nella stessa lettera l'11^a Commissione è pregata di far conoscere il proprio parere in merito alla predetta richiesta.

Nel corso di un breve dibattito i senatori Sellitti, Cassini, Ferroni e D'Errico, dichiarano di respingere la richiesta della 1^a Commissione ritenendo che il problema dell'assistenza psichiatrica sia di natura prevalentemente e squisitamente sanitaria, per cui l'esame del disegno di legge in questione spetta alla Commissione igiene e sanità, alla quale è stato originariamente assegnato. Ciò non toglie, a detta degli oratori, che al-

tri aspetti marginali della legge, in ispecie quelli di carattere giuridico-amministrativo, possano venire illustrati in sede consultiva da altre Commissioni e tenuti nella dovuta considerazione.

Interviene poi brevemente il ministro Mariotti, il quale, nel riaffermare la competenza della 11^a Commissione sul disegno di legge, contesta che esso comporti oneri addizionali per le provincie. Aggiunge che, anche a prescindere da considerazioni di merito, sotto l'aspetto puramente pratico, un esame a Commissioni riunite — che, come l'esperienza insegna, comporta sempre notevoli difficoltà e ritardi — non consentirebbe al provvedimento di compiere il suo *iter* parlamentare, data l'imminente fine della legislatura.

Dal canto loro, i senatori Samek Lodovici, Perrino, Zonca e Bonadies — pur riconoscendo il carattere sostanzialmente sanitario del provvedimento — propongono di rinviare brevemente la decisione in merito alla questione di competenza, al fine di poter meglio vagliare la fondatezza delle richieste della 1^a Commissione.

Contrari al rinvio e ad un esame a Commissioni riunite si dichiarano i senatori Orlandi, Scotti e Cassese; quest'ultimo afferma di ritenere inaccettabile il mantenimento o l'inserimento del Ministero dell'interno in una materia di specifica competenza della 11^a Commissione e del Ministero della sanità.

A conclusione del dibattito, il Presidente decide, col consenso della Commissione, di rinviare a domani la risposta al quesito posto dal Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Samek Lodovici, accingendosi a replicare ai colleghi intervenuti nel dibattito, li ringrazia per l'unanime apprezzamento della sua relazione e rileva preliminarmente che nessuno degli oratori ha messo in dubbio l'estrema urgenza di una riforma ospedaliera organica e l'impossibilità di subordinarla legislativamente all'attuazione dell'ordinamento regionale e

della riforma della previdenza sociale, realizzazione alle quali, tuttavia, è naturalmente collegata.

Aggiunge inoltre che, pur nella diversità di apprezzamento circa la portata del disegno di legge e la sua idoneità a risolvere i gravi ed annosi problemi ospedalieri, non gli sembra, almeno fino ad ora, che sia emerso, anche da parte dell'opposizione, un orientamento decisamente contrario, tale da far temere un voto negativo; confida quindi che tutti e ciascuno, confermando ancora una volta la capacità di spoliticizzazione dell'11^a Commissione di fronte ai problemi della sanità pubblica, apprezzino del disegno di legge almeno quegli aspetti che ritengono positivi; aspetti che, a suo parere, sono veramente numerosi. Il relatore ritiene che, pur non essendo mancate critiche, perplessità e proposte di emendamenti, in complesso la volontà comune sia di migliorare il provvedimento, per renderlo semmai più efficiente ed operante, e non certo quella di respingerlo o di insabbiarlo nella vana ricerca della perfezione.

Se in linea di pura ipotesi (dal momento che la maggioranza è concorde per l'approvazione del provvedimento) tale evento si verificasse, si commetterebbe, a suo parere, un gravissimo errore, poichè, a parte il fatto che la grande attesa del mondo ospedaliero e del Paese andrebbe delusa, si deve obiettivamente riconoscere che, pur con le sue inevitabili manchevolezze, il disegno di legge inizia veramente un grande rinnovamento, il cui corso, anche se lungo e difficile, ci porterà lontano, dando nuova fisionomia, estensione ed efficienza all'assistenza ospedaliera. Ad eventuali prospettati emendamenti il relatore dichiara di non opporsi, purchè essi non alterino la sostanza politica del disegno di legge, siano tali da rappresentare veri ed indispensabili miglioramenti tecnici e giuridici e siano necessari per assicurare la piena ed immediata efficacia della legge in assenza delle Regioni a statuto ordinario.

Passando ed esaminare le critiche che sono state rivolte al provvedimento, il senatore Samek Lodovici, premesso che la posizione più distante è quella del Gruppo comunista, contesta l'obiezione fondamentale del senatore Orlandi che il disegno di legge non

segni e neppure preannunci un rinnovamento radicale, quale avrebbe potuto essere realizzato solo con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, lasciando la situazione praticamente invariata. Egli sostiene invece che il provvedimento innova profondamente, ma esige un po' di pazienza, dal momento che quel sistema di sicurezza sociale a cui anela l'odierna collettività, e che è anche un obiettivo del Piano quinquennale, richiede per la sua attuazione un certo tempo, una notevole evoluzione del sistema sociale e della mentalità, favorevoli condizioni economiche generali ed una profonda riforma fiscale. La scelta politica, egli osserva, è stata fatta, ma tutte queste cose non possono improvvisarsi e sarà compito della nuova legislatura perseguirle tenacemente e completamente con le leggi di applicazione. Certo è che il disegno di legge non si oppone a questa evoluzione, anzi la sollecita, e, pur tenendo necessariamente i piedi nella realtà attuale, riforma profondamente l'ospedale e mette in moto una palude stagnante chiamando al movimento innovatore e risanatore tutte le buone volontà.

Circa il lamentato mantenimento dell'attuale sistema della retta ospedaliera, il relatore osserva che quest'ultima deve momentaneamente sussistere, ma che non si può negare che il Fondo nazionale ospedaliero, anche nella sua attuale configurazione, introduca il grande principio dell'intervento diretto dello Stato, principio suscettibile di fecondi sviluppi anche per quanto riguarda la retta, ad esempio nel senso che la parte di esse non strettamente attinente al costo dell'assistenza del malato venga accollata allo Stato, fase intermedia per un sistema di finanziamento ancor più avanzato. Su questo punto il relatore conclude affermando che, pur arrendendosi alla necessità della retta ospedaliera, il disegno di legge ha posto delle premesse per il suo contenimento ed anche per il raggiungimento di una maggiore uniformità, se non proprio unicità, delle rette oggi troppo variabili anche in una stessa provincia.

Continuando a replicare al senatore Orlandi, che ha lamentato che il disegno di legge non colleghi, come sarebbe necessario, gli ospedali agli Enti locali ed alle altre strutture sanitarie, l'oratore dichiara di

non ritenere fondato tale rilievo o meglio che esso riflette la situazione attualmente esistente e che la legge non mancherà di correggere: infatti, a parte che tutti gli ospedali pubblici avranno amministrazioni espresse democraticamente dai vari Enti locali, è da sottolineare che in più di un articolo del disegno di legge appare costante la preoccupazione del collegamento dell'ospedale con tutte le strutture sanitarie e con l'Università stessa e degli ospedali tra loro, e di una reciproca integrazione ai fini di un'assistenza più completa ed anche più economica.

Per quanto concerne la cliniche universitarie, egli riconosce che esse non rientrano se non parzialmente nella normativa della legge e, al pari degli istituti a carattere scientifico, continueranno ad autogovernarsi secondo leggi proprie secondo il dettato costituzionale. Ciò è, a suo parere, inevitabile, ma non si può negare che il disegno di legge abbia sancito chiaramente per la prima volta la sorveglianza del Ministero della sanità anche sulle cliniche ai fini superiori della tutela della salute pubblica, nonché l'obbligo anche per queste di sottostare alle norme di programmazione sanitaria in fatto di posti-letto, sia pure con una certa duttilità per le legittime esigenze dell'insegnamento e della ricerca.

Quanto al disappunto, espresso da parte comunista, per il fatto che il disegno di legge mantiene l'autonomia degli ospedali, degli enti ecclesiastici e delle case di cura private, egli osserva che non potrebbe essere diversamente, se non si vuole operare una rivoluzione di tipo collettivistico. Il provvedimento, aggiunge il relatore, non fa che prendere atto di uno stato di diritto e di fatto garantito dai Patti concordatari, ai quali anche i parlamentari comunisti hanno dato a suo tempo la loro adesione, e dalla Costituzione che assicura la libertà della iniziativa e dell'assistenza private.

Circa la proposta comunista di utilizzare i fondi che il Ministro del lavoro sarebbe riuscito ad ottenere per sanare il *deficit* delle mutue nei confronti degli ospedali, per compiere il primo passo verso l'auspicata riforma dell'assistenza mutualistica, il relatore sottolinea l'indeterminatezza e l'improponibilità di tale proposta. Egli aggiun-

ge quindi di non essere preoccupato per la rilevata contraddittorietà tra la situazione finanziaria delle Mutue ed il programma enunciato di nuove attività ambulatoriali anche di medicina preventiva da parte dell'INAM, dal momento che, prima o poi, si imporrà un chiarimento politico sulla competenza di queste strutture, le quali è auspicabile che entrino a far parte, assieme all'ospedale di zona e ad altri organismi sanitari, dell'unità sanitaria locale: concepita questa correttamente come l'organo politico-amministrativo locale destinato all'erogazione dell'assistenza sanitaria globale, mediante appunto un certo numero di strutture tecnico-sanitarie di cui dovranno far parte anche gli ambulatori dell'INAM per una assistenza decentrata, completa e moderna.

Rivolgendosi ai senatori D'Errico e Peserico, egli osserva che, più che vere contrarietà e precise indicazioni, sono emerse dai loro interventi preoccupazioni sulla reale adeguatezza del disegno di legge a risolvere la crisi ospedaliera. I timori espressi dal senatore D'Errico che questa legge, non potendo diventare pienamente operante e determinare una completa trasformazione delle nostre attuali strutture sanitarie, porti ad uno stato di incertezza e di disordine, appaiono al relatore eccessivamente pessimistici. Egli è del parere invece che incertezze e disordine potranno essere evitati, se vi sarà il concorso di una forte volontà politica e soprattutto la collaborazione della classe sanitaria in genere e ospedaliera in particolare che, a suo parere, il disegno di legge incoraggia e sollecita validamente alla collaborazione assicurando la serietà dei concorsi, un adeguato stato giuridico ed economico ed una valorizzazione, anche sul piano morale.

Allo stesso senatore D'Errico, il relatore fa osservare che il superamento del sistema assicurativo per un avvio a quello della sicurezza sociale rientra nelle scelte politiche già fatte dal Parlamento e che nel processo evolutivo necessario, più o meno lungo, vi sarà anche uno stadio di unificazione degli enti erogatori dell'assistenza e si arriverà all'estensione di essa a tutti coloro che ancora non possono fruirne.

Quanto alle case di cura private, rivolgendosi anche al senatore Di Grazia, egli afferma che non si può assolutamente sostenere

che esse siano state mortificate dal disegno di legge, il quale non ne mette nè può metterle in dubbio il diritto di esistere, che è del resto garantito dalla Costituzione; nondimeno la legge si è preoccupata che anche le case di cura private siano sottoposte ad una definita disciplina, a doverosa garanzia della tutela della salute dei cittadini. Aggiunge che affermare che le case di cura private abbiano scopo di lucro non è minimamente offensivo, ma è il riconoscimento di una realtà legittima che appunto le distingue dai pubblici ospedali e dagli ospedali privati dipendenti da enti morali.

Il senatore Samek Lodovici continua sostenendo che è giunta l'ora di realizzare pienamente il completo superamento del concetto privatistico dell'ospedale per farne un ente pubblico con finalità esclusivamente sanitarie, ma allargate, secondo le moderne concezioni, ai vitali compiti della medicina preventiva e dell'educazione sanitaria

Egli esclude che il disegno di legge prepari una nazionalizzazione degli ospedali e della medicina nel senso auspicato dai colleghi di parte comunista, mentre è vero invece il contrario, tanto che essi se ne lamentano denunciando il rafforzamento dell'autonomia degli ospedali. Questi in realtà entrano in un sistema largamente decentrato, godranno di ampia autonomia conforme alle nostre concezioni democratiche e pluralistiche del potere, ma di una autonomia corretta da importanti apporti tecnici quali potranno dare il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei sanitari e i Comitati di coordinamento provinciale. Così gli ospedali, sotto la superiore vigilanza del Ministero della sanità, concorreranno, nell'alveo della programmazione, ad esplicare il loro insostituibile e ammodernato compito con indirizzo unitario.

Conclude riaffermando la sua fede nel disegno di legge, tuttavia perfettibile, per la sua grande portata innovatrice; esso infatti, pur non raggiungendo tutti gli obiettivi di una riforma ideale, pone premesse valide e contribuisce al formarsi di una mentalità moderna per una assistenza moderna alla misura dell'uomo.

Conclude la discussione generale il ministro Mariotti. Egli esordisce sottolineando

la grande attesa che regna nel Paese per questa riforma e la responsabilità di cui si trova ora investito il Senato che deve approvarla. La ristrutturazione del settore ospedaliero e i benefici che i cittadini da essa si attendono sono a tutti noti e si manifestano nelle forme più disparate. Ovviamente, a detta del Ministro, il problema degli ospedali è intimamente connesso all'attuale sistema mutualistico e la disfunzione degli enti assistenziali si ripercuote negativamente sugli ospedali, nel senso che ad essi vengono avviati molti individui che, se potessero essere sottoposti a controlli più accurati, non avrebbero bisogno di ricovero; egli aggiunge che il problema degli ospedali non si riduce neppure ad una semplice questione quantitativa di posti-letto, ma che occorre predisporre nuove e valide strutture e contemporaneamente creare una mentalità nuova e moderna in campo sanitario; vi è quindi la necessità di grandi riforme, di cui quella ospedaliera è certo la più delicata ed è destinata ad influenzare tutti gli aspetti della assistenza sanitaria, alla quale assistenza è necessario che tutti collaborino armonicamente. Dopo aver sottolineato la responsabilità che incombe alla classe politica italiana, messa di fronte a tali riforme, e la necessità di una moralizzazione del settore medico sanitario, il Ministro sollecita l'approvazione del provvedimento che, pur non essendo perfetto e suscitando qualche dubbio e perplessità, deve ritenersi valido al di sopra di qualsiasi considerazione o concezione politica, che non può essere giustificata di fronte alle esigenze dell'uomo ammalato. Il Ministro contesta l'affermazione di parte comunista, che la legge non costituisca una profonda innovazione e ritiene questo tipo di opposizione intransigente assolutamente infecondo; a suo parere, invece, la legge rinnova ed innova profondamente, come si può rilevare dalla composizione dei consigli di amministrazione (che vengono ad assumere una democraticità oggi mancante), dall'istituzione del Consiglio dei sanitari, che costituisce una grande valorizzazione del medico ospedaliero, e dalla democraticità dei controlli non più accentrati nel medico provinciale e nei Comitati di assistenza e beneficenza, ma nelle Regioni, organi squisitamente elettivi e democratici.

Accennando al Fondo nazionale ospedaliero, l'oratore ne riconosce l'esiguità, ma

afferma che è molto importante che esso sia stato istituito ed inserito nel disegno di legge. Circa il problema della rette ospedaliere, il Ministro nega che la lievitazione di esse derivi da una incauta politica del Ministero della sanità ed afferma che, se la durata delle degenze corrispondesse all'effettivo bisogno dei pazienti, anche le rette potrebbero venire diminuite: occorre pertanto che l'automazione entri anche negli ospedali, ad evitare, ad esempio, che per lungaggini burocratiche un esame radiologico venga eseguito, come spesso accade, venti giorni dopo il ricovero dell'ammalato. In proposito, assicura alla Commissione che egli sta compiendo ogni sforzo affinché la retta rappresenti soltanto il costo di degenza e si ripromette di predisporre uno strumento legislativo in questo senso.

Dopo avere sottolineato l'importanza della classificazione degli ospedali (dal momento che una seria programmazione sanitaria non può prescindere dal concetto territoriale), il rappresentante del Governo dichiara di considerare inaccettabile il parere espresso sul disegno di legge dalla 6ª Commissione, osservando che, se si volesse tenere conto dei suggerimenti in esso contenuti, tutta la riforma risulterebbe vanificata. In proposito, precisa che le cliniche universitarie hanno ottenuto tutto quanto era necessario al loro pieno funzionamento e che è assurdo pretendere che l'università si trasformi in un organismo avulso dal contesto del Paese sottraendosi ad una normativa generale ed organica.

Venendo a parlare delle norme transitorie, il Ministro ne ribadisce la necessità, ed osserva che non è lecito deludere le attese del Paese, facendo sapere che la legge sarà operante soltanto quando saranno costituite le Regioni; il provvedimento deve invece divenire immediatamente operante, e ciò può verificarsi soltanto accordando transitoriamente al Ministero della sanità i necessari poteri di intervento in campo ospedaliero ed eliminando al tempo stesso i gravi inconvenienti che derivano da una frantumazione delle competenze in materia sanitaria fra numerosi Dicasteri.

È necessario d'altronde, egli afferma, che la nuova struttura ospedaliera abbia un preciso responsabile di fronte al Parlamento; a tale identificazione e concentrazione di responsabilità non possono giovare gli at-

tuali concerti ministeriali necessari per molte iniziative di carattere sanitario.

Sulle case di cura private, il Ministro contesta che esse vengano sacrificate dal disegno di legge, che ne garantisce la coesistenza accanto ai pubblici ospedali e la libertà di azione anche nei confronti delle Mutue, fatti salvi i necessari controlli; d'altro canto, egli osserva che esse sono destinate a scomparire per la naturale evoluzione delle cose, una volta che gli ospedali saranno in grado di erogare una assistenza veramente completa e di soddisfare tutte le esigenze materiali e morali dell'ammalato.

Il Ministro conclude affermando che il provvedimento, pur con i suoi difetti inevitabili, rappresenta una grossa conquista e non a torto intorno ad esso si sono mosse, incoraggiandolo od ostacolandolo, tante forze del mondo sanitario e si è polarizzata l'attenzione del Paese, il quale attende, a ragione, un atto di coraggio da parte di tutte le forze politiche, che faccia cessare uno stato insostenibile di disordine. Compiuto il primo passo, si cercherà gradualmente di arrivare a quella assistenza sanitaria completa e moderna che è nei voti di tutti. Se la democrazia italiana non sarà in grado di realizzare tale aspirazione e di risolvere questi gravi problemi di fondo, si assumerà una grave responsabilità di fronte all'opinione pubblica, creando una situazione gravida di imprevedibili conseguenze.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Giovedì 12 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato LUCIFREDI. — Norme generali sull'azione amministrativa (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI (2290).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. GOMEZ D'AYALA. — Costituzione in Comune autonomo della frazione Santa Maria la Carità del comune di Gragnano in provincia di Napoli (97).

2. CAROLI ed altri. — Costituzione in Comune autonomo della frazione Porto Cesareo nel comune di Nardò, in provincia di Lecce, con la denominazione di Porto Cesareo (190).

3. PERUGINI. — Costituzione del Comune di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro (262).

4. FANELLI. — Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone (616).

5. TRABUCCHI. — Ricostituzione del Comune di Breonio (710).

6. ANGELILLI. — Costituzione in comune autonomo della frazione di Graffignano in provincia di Viterbo (1737).

7. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (2242).

9. Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2198).

10. Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (2335) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati GAGLIARDI ed altri. — Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (845) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967*).

Esame dei disegni di legge:

1. PREZIOSI ed altri. — Inquadramento dei Direttori di segreteria di prima classe del Consiglio di Stato (ex grado V del gruppo A) nel ruolo dei primi referendari (ex grado V del gruppo A) (2172).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili (2248).

3. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

4. BERMANI ed altri. — Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (1586).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 12 ottobre 1967, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

2. ALESSI e GIARDINA. — Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (2163).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

POËT ed altri. — Nuove norme in materia di concorsi notarili (2183).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MURGIA ed altri. — Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri (2259).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

2. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

3. MURDADCA. — Aumento dell'organico dei magistrati Presidenti di Sezione della Corte di cassazione (2034).

4. ALESSI. — Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni (2049).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Assistenza psichiatrica e sanità mentale (2422).

2. MORANDI. — Norme per la prevenzione dei furti di autovetture (2352).

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 12 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (2394).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (2395).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

2. Deputati NAPOLITANO ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, numero 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ROSELLI. — Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale (330).

4. GUANTI ed altri. — Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 (1391).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti a controllo.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

GENCO ed altri. — norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore (2405).

2. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

3. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui

gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

4. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

5. TRABUCCH. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

6. Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (1770).

7. Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (2303).

8. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (2401) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 12 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato LOMBARDI Ruggero. — Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge

7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana (2350).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

ALESSI e MONNI. — Provvedimenti per le aziende elettriche minori e per i loro titolari (2171)

II. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (2449).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

MORANDI. — Norme per la prevenzione dei furti di autovetture (2352).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 12 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (2275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Assistenza psichiatrica e sanità mentale (2422).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23.15*